

# **COMUNE DI ORIOLO ROMANO**

via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo)

Sito Internet: <http://www.comuneorioloromano.vt.it>

\*\*\*\*\*

## **ORDINANZA N. 55 del 21-08-2017**

### **ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI, RIVI E SCOLATORI**

#### **IL SINDACO**

Premesso che:

- ai sensi degli artt. 15, 16, 31, 32, 33 D.Lgs. 285 del 30.04.1992 " Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
  - a) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - b) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai sensi del predetto D.Lgs. 285 del 30.04.1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
  - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
  - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
  - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- i proprietari ed i consorzi irrigui devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
- gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario;
- in seguito a precipitazioni piovose e/o all'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale ed il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può altresì comportare situazioni di rischio igienico;

Ritenuto che:

- sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o di rischio igienico;

Visto:

- quanto disposto dagli artt. 32 "Condotta delle acque" e 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- il vigente Regolamento comunali di polizia urbana e rurale;
- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

- 1) ai proprietari di fondi laterali alle strade comunali o vicinali, ai consorzi irrigui ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere alla manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrono opere di sostegno o di contenimento, come ad esempio reti, rimboschimenti, opere di drenaggio;
- 2) ai proprietari di fondi laterali alle strade comunali o vicinali, ai consorzi irrigui ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di non effettuare lavori o interventi che possano compromettere la solidità e la stabilità delle ripe stradali, quali disboscamenti indiscriminati con taglio della piantumazione e vegetazione o attività di scavo sulla sommità o lungo la ripa o interventi di sbancamento al piede della ripa o realizzazione sulla sommità di opere o manufatti (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni, ecc.) o deposito di materiali (legna, sabbia, ecc.) che, creando un sovraccarico a monte, rendono il terreno instabile facilitandone lo scivolamento verso valle;
- 3) ai consorzi irrigui ed a tutti coloro che hanno comunque diritto di condurre acque nei fossi di scolo delle strade comunali o vicinali, di pulire e mantenere puliti questi fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento;
- 4) ai proprietari di cavalcata fossi intubati, ai consorzi irrigui ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, di mantenerli puliti per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l'efficienza, sostituendo i tubi dei cavalcata fossi intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale previa verifica dell'Ufficio comunale competente;
- 5) ai proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori delle stesse, di pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;
- 6) ai proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori delle stesse, di impedire che materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;

## **AVVERTE**

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine che sarà disposto in conseguenza agli accertamenti:

- a) alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o dei vigenti regolamenti comunali;
- b) all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 169,00 ad € 679,00 come previsto dall'art. 32, comma 6, del Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari (Art. 7 bis - D.Lgs. 267/00 - art. 16, c. 2 - Legge 689/81 - Sanzione amm.va pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro);

## **DISPONE**

La polizia locale ed il personale dell'ufficio patrimonio comunale sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza. Sono altresì incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della medesima gli altri organismi indicati nell'art. 12 del C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) e comunque tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, nonché mediante pubblici avvisi sui giornali locali.  
Avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso amministrativo al T.A.R. Lazio entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

IL SINDACO  
Dott. Emanuele Rallo